

DELIBERAZIONE 13 luglio 2020, n. 878

Tirocini non curricolari. Misure straordinarie per la ripresa dei tirocini interrotti a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020, ed in particolare l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dell'1 aprile 2020 che conferma la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e in particolare l'art. 17 bis comma 1 che prevede che "la Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curricolare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");

Dato atto che i tirocini non curricolari attivati sul territorio regionale sono stati sospesi per effetto dei Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020;

Rilevato quindi che la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha prodotto sul tessuto socio-economico nazionale ha causato la necessità da parte di numerosi soggetti ospitanti sul territorio regionale di interrompere anticipatamente i tirocini non curricolari;

Rilevata la necessità di adottare misure straordinarie finalizzate a salvaguardare il diritto dei tirocinanti al completamento dei tirocini non curricolari interrotti a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la DGR n. 356 del 16/3/2020 "Emergenza epidemiologica Covid-19: misure straordinarie per la formazione professionale" con la quale è dato mandato, per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, alla competente Direzione regionale ad adottare disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale;

Considerato quindi opportuno consentire ai tirocinanti i cui tirocini non curricolari si sono interrotti anticipatamente a causa dell'emergenza epidemiologica Covid19 di riprendere il tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante e per lo stesso profilo professionale del tirocinio interrotto, a completamento del periodo residuo e nel rispetto della durata originariamente prevista;

Dato atto che per la ripresa del tirocinio i soggetti ospitanti sono tenuti alla comunicazione obbligatoria previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del Decreto Legge 1/10/1996 n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 9/7/2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di consentire, in caso di tirocinio non curricolare interrotto anticipatamente per l'emergenza Covid-19, la ripresa dello stesso da parte del tirocinante presso il medesimo soggetto ospitante e per lo stesso profilo professionale del tirocinio interrotto, a completamento per il periodo residuo e nel rispetto della durata originariamente prevista;

2. di dare atto che per la ripresa del tirocinio i soggetti ospitanti sono tenuti alla comunicazione obbligatoria previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del Decreto Legge 1/10/1996 n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente atto è pubblicato sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta